



# COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

P.zza ROMA n.1 43028 Tizzano Val Parma - tel. 0521 868531 - fax 0521 868937  
http: www.comune.tizzano-val-parma.pr.it

## Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 1/2011 in data 4 gennaio 2011

**OGGETTO:** ordinanza in materia di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo dei veicoli transitanti lungo tutte le arterie viarie di competenza dell'Ente nel territorio comunale.

### IL SINDACO

**Considerato** che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le arterie viarie comunali;

**Posto che**, in tale evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e, non ultimo, di sgombero neve e spargitura sale;

**Constatato** che, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dovere prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade comprese nel territorio comunale di Tizzano Val Parma, **l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o muniti di catene da neve a bordo;**

**Richiamato** il combinato disposto dei seguenti articoli del decreto legislativo in data 30/4/1992, n.285:

- 1) *Articolo 5 comma 3°;*
- 2) *Articolo 6 comma 4°, lettere a), b) e);*
- 3) *Articolo 6 comma 5° lettera d);*
- 4) *Articolo 6 comma 14°;*
- 5) *Articolo 7 comma 1°, lettera a);*
- 6) *Articolo 7 comma 14°;*

### ORDINA

Per tutto il periodo compreso tra **IL 15 NOVEMBRE ED IL 15 MARZO**, l'obbligo di circolare, su tutte le strade di competenza di questo Ente nel territorio comunale di Tizzano Val Parma, con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo o, comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso (in riferimento a velocipedi, motocicli e veicoli a trazione animale, a braccia e slitte).

Che la presente ordinanza sia resa pubblica, installando, laddove non siano presenti, ad ogni confine viario, adeguata segnaletica conforme al vigente Codice della Strada.

I contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati a norma del Decreto Legislativo del 30/4/1992, n. 285.

Ai sensi dell'articolo 3, u.c. della Legge n. 241/90, si precisa che avverso il presente atto, può essere presentato ricorso alternativamente al:

- **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)** competente, ai sensi del Decreto Legislativo in data 2/7/2010, n. 104 entro 60 giorni a decorrere dalla data di sua pubblicazione;

- **Presidente della Repubblica**, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. in data 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni a decorrere dalla data di sua pubblicazione.



IL SINDACO  
Bodina Dr. Amilcare